

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1252**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002**

—————

Norme di regolamentazione della sperimentazione dei serbatoi  
interrati destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto  
(GPL) fino a 5 metri cubi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Esiste una specifica regolamentazione in materia di serbatoi interrati, che devono contenere gas di petrolio liquefatto (GPL); una regolamentazione legata alla necessità di evitare perdite di sostanza, in quanto tali perdite potrebbero creare danni sia alle persone che all'ambiente. Si intende per serbatoi interrati quei contenitori di stoccaggio situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna. Invece, perdita di sostanza sta ad indicare qualsiasi evento di spillamento, trafileamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del serbatoio.

All'inizio, proprio al fine di garantire l'isolamento del contenitore dal terreno ed evitare così che, in caso di eventuale perdita, ci fosse dispersione, è stato previsto che gli stessi venissero interrati all'interno di una cassa di contenimento, costruita in conglomerato cementizio, con intonaco interno in malta cementizia o rivestita con materiali che ne assicurassero una equivalente impermeabilità. In seguito, invece, non si capisce per quale motivazione, è stata introdotta una deroga generalizzata, in base alla quale veniva permesso l'interramento dei serbatoi *de quo* senza cassa di contenimento e quindi protetti esclusivamente con un rivestimento in resine epossidiche e legato ad un sistema di protezione catodica. Tale deroga ha preso la forma di una sperimentazione, cristallizzata nel decreto interministeriale del 31 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998, con il quale appunto si è autorizzata la sperimenta-

zione dei serbatoi di stoccaggio fino a 5 metri cubi, con le modalità previste dall'accordo con il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio - del 5 aprile 1996. In seguito, poi, il Ministero dell'interno ha istituito una Commissione tecnico-scientifica, allo scopo di valutare gli esiti della sperimentazione in oggetto. Tale Commissione, a seguito di una approfondita istruttoria e dopo aver acquisito tutta la documentazione relativa alla sperimentazione *de quo*, è giunta alla conclusione che è necessaria una sospensione dell'installazione dei manufatti rientranti tra quelli previsti dal citato decreto del 31 luglio 1997, ritenendo gli stessi non sicuri, con conseguente cessazione della sperimentazione.

Mi chiedo, onorevoli Colleghi, perchè non si sia data attuazione ai suggerimenti della Commissione, con la necessaria sospensione dell'installazione dei citati serbatoi e quindi della relativa sperimentazione. Ritengo grave che a tutt'oggi sia ancora attuata la sperimentazione di tali depositi e, nel merito, non oso pensare che cosa succederebbe nel caso, che nessuno può escludere, in cui si verificasse una perdita di GPL; non oso pensare all'inquinamento che tale perdita provocherebbe al terreno circostante, con relativi danni intrinseci al terreno stesso, ma anche con danni a tutto ciò che si trova sopra lo stesso terreno, non escludendo il coinvolgimento di uomini e animali.

E credo sia anche necessario mettere in evidenza che, quando si parla di sperimentazione, si fa riferimento sicuramente al sottoporre a esperimento qualcosa allo scopo di verificare le caratteristiche, la funzionalità,

e quindi una sperimentazione, onorevoli Senatori, per essere tale, deve avere un termine. Invece, quella applicata ai depositi di GPL è senza ombra di dubbio una sperimentazione *sine die* e questo sembra una contraddizione

in termini. Per questo ritengo sia opportuno un provvedimento normativo che preveda una sperimentazione a termine e che stabilisca, per le autorizzazioni già in essere, una cessazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge riguardano i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), cioè quei contenitori situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna, con lo scopo di salvaguardare e prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali o sotterranee, che potrebbe essere causato dal rilascio del GPL contenuto nei citati serbatoi.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

### Art. 2.

1. I serbatoi individuati nell'articolo 1 vengono sottoposti a sperimentazione prevista dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998, per una durata non superiore a due anni.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina con proprio decreto una Commissione tecnica, con compiti di verifica e di controllo sulla sperimentazione.

3. La Commissione deve presentare al Ministro competente, ogni sei mesi, una relazione scritta sull'andamento della sperimentazione.

Art. 3.

1. Le sperimentazioni già in corso, di durata superiore a due anni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto giudizio negativo da parte di organi tecnici, cessano immediatamente.





